

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA UFFICIO INTER-DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LAZIO, ABRUZZO E
MOLISE, TRIBUNALE DI VELLETRI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
VELLETRI, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI E CAMERA PENALE DI VELLETRI

SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE

DELL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA

(Legge 28 aprile 2014 n. 67 – D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e successive modifiche)

Premesse.....	2
MESSA ALLA PROVA.....	2
<i>Linee guida dell'Istituto</i>	<i>2</i>
MODALITÀ OPERATIVE.....	4
1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	4
1.a <i>Attestazione di presentazione e giudizio direttissimo.</i>	<i>5</i>
2. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA.....	6
3. ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO.....	7
4. VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO	8
5. DURATA.....	9
6. FASE ATTUATIVA.....	10
7. FASE ESECUTIVA.....	10
7.a <i>Modifiche temporanee</i>	<i>11</i>
7.b <i>Revoca o riduzione del periodo di messa alla prova.....</i>	<i>11</i>

7.e. Interruzione.	12
7.f. Estinzione del reato.....	12
8. SPORTELLLO M.A.P presso il TRIBUNALE DI VELLETRI.....	12

Premesse

Le parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, personale degli uffici di esecuzione penale esterna e avvocati consenta all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di perseguire le finalità che il legislatore si è proposto, identificabili nel conseguimento di obiettivi riparatori verso la collettività e la persona offesa, di reinserimento sociale, di deflazione dei carichi giudiziari e di contrasto al sovraffollamento carcerario, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo, al fine di:

- fornire indicazioni per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e al fine di facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a darvi attuazione nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- predisporre una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova;
- razionalizzare i carichi lavorativi del sistema giudiziario e un percorso alternativo al dibattimento.

Nel rispetto di tali finalità, pertanto, sono state individuate le seguenti modalità operative dell'istituto della messa alla prova.

MESSA ALLA PROVA **Linee guida dell'Istituto**

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 *bis* c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche personali e socio-ambientali degli interessati, prevendo il Lavoro di Pubblica Utilità a cui eventualmente

aggiungere attività di volontariato di rilievo sociale o altra attività, che sarà individuata di concerto al momento della presentazione dell'istanza all'UEPE o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

L'inserimento del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento è condizione obbligatoria e, ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p., verranno articolate le modalità per consentire l'esecuzione di una prestazione non retribuita in favore della collettività presso Stato, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie e presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato.

I lavori di pubblica utilità, come da regolamento D.M. 8 giugno 2015 n. 88, verranno effettuati presso enti e organizzazioni con cui risultano stipulate le previste convenzioni.

Il programma di trattamento che sarà presentato al Giudice, potrà contenere anche impegni riparatori e di restituzione rispetto alle parti offese. L'UEPE acquisirà gli atti e la documentazione prodotta dall'interessato rispetto alle azioni risarcitorie intraprese o concluse, ovvero la sua disponibilità a intraprendere azioni risarcitorie e/o riparatorie anche sotto forma di attività di volontariato, rappresentandone gli elementi nel contesto della relativa indagine sociale. L'imputato potrà, altresì, prospettare la disponibilità ai programmi di giustizia riparativa. L'UEPE effettuerà il controllo del rispetto delle prescrizioni comportamentali e degli altri specifici impegni relativi al programma di trattamento, fatta salva la possibilità per il Giudice di richiedere accertamenti alle forze dell'ordine, ove in casi particolari se ne crei la necessità.

In ogni caso, qualora vengano disposti per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e/o altri obblighi che il giudice riterrà necessari per il positivo svolgersi della misura, gli organi di P.G. verranno incaricati della vigilanza sulle relative prescrizioni.

MODALITÀ OPERATIVE

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda di presa in carico e redazione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari sotto specificati, potrà essere presentata in originale, dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale:

1. Presso la sede dell'UEPE di Roma, presso il servizio di segretariato attivo nelle giornate di lunedì - giovedì - venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
2. Presso lo "Sportello M.A.P. presso il Tribunale di Velletri", attivo nella giornata del Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sito in Velletri, Via Artemisia Mammucari n. 52, piano terra stanza "Sportello Uepe" (adiacente la stanza "Ufficio FUG");
3. Tramite P.E.C. all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it.

Documentazione da allegare all'istanza.

Alla domanda, redatta attraverso il modulo di cui all'allegato 1, sarà acclusa, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità, nonché la documentazione idonea a facilitare lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'UEPE. L'istante dovrà, altresì, allegare autocertificazione di non aver fruito in precedenza del beneficio, così come previsto dalla legge, nonché autocertificazione di residenza e domicilio attuali.

È possibile che sia lo stesso imputato/indagato a depositare la domanda direttamente alla sede dell'UEPE o presso lo sportello presso il Tribunale di Velletri, al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con i referenti UEPE, per la presa in carico.

Qualora la domanda sia presentata a mezzo PEC, l'imputato, se libero, dovrà presentarsi presso la sede dell'UEPE o presso lo Sportello, previo appuntamento, per lo svolgimento del colloquio iniziale, entro quindici giorni lavorativi dall'invio. La domanda di redazione del programma di trattamento dovrà essere necessariamente corredata dagli atti rilevanti del procedimento penale da cui si evincano il numero di R.G.N.R., R.G.GIP, n. R.G.Dib., le norme violate, i riferimenti dell'ufficio giudiziario procedente.

Essa dovrà contenere inoltre le seguenti ulteriori informazioni ed i relativi documenti:

- dati anagrafici;
- recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuali indirizzo di p.e.c.;
- indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/stato di disoccupazione;
- indicazioni attinenti alla capacità reddituale (modello isee, busta paga, ecc.);
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa e/o proposta di adesione a un programma di mediazione penale;
- documentazione relativa a eventuale inabilità lavorativa, considerato che costituisce condizione ostativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'inabilità assoluta a prestare attività lavorativa;
- attestazione dello stato di salute ed eventuali dipendenze patologiche.

La suddetta documentazione verrà depositata in copia all'Autorità procedente contestualmente alla prova del deposito della richiesta di programma di trattamento.

1.a Attestazione di presentazione e giudizio direttissimo

Nel caso in cui la relativa istanza sia avanzata in presenza, l'UEPE rilascerà l'attestazione della avvenuta presentazione con l'indicazione del numero di protocollo e della data. La presentazione della richiesta tramite PEC sarà attestata dalla ricevuta di consegna.

L'attestazione dovrà essere presentata al giudice alla prima udienza, unitamente alla documentazione di cui al punto 1.

In caso di giudizio direttissimo, che può non consentire la redazione di una richiesta compiuta, l'Autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, accorderà un congruo rinvio per consentire all'istante di richiedere all'UEPE la redazione di un programma di trattamento.

Nel caso in cui l'istanza venga formulata in fase di indagini preliminari, il difensore comunicherà all'UEPE, non appena sia possibile, le informazioni relative all'Autorità giudiziaria procedente ed alla eventuale data di udienza, ove fissata.

2. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

Alla prima udienza e, comunque, sino alla apertura del dibattimento, l'interessato deposita avanti al Giudice l'attestazione rilasciata dall'UEPE.

Se l'istanza è presentata nella fase delle indagini preliminari va depositata (se occorre, unitamente all'atto di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 464 *bis* c.p.p.) presso la cancelleria del g.i.p., anche a mezzo Portale dei Depositi Penali, che ne curerà l'immediata trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, affinché il Pubblico Ministero possa esprimere il proprio parere e, in caso di consenso, affinché formuli l'imputazione se non ancora compiutamente formulata.

Una volta ricevuta l'istanza, il g.i.p., previa fissazione dell'udienza ex art. 464 *ter* c.p.p. o in udienza preliminare, oppure il giudice del dibattimento alla prima udienza ovvero in udienza predibattimentale, valuterà l'ammissibilità della richiesta di sospensione con messa alla prova, rispetto ai seguenti elementi:

- che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 464 quater c.p.p. e all'art. 168 *bis* c.p.p. (che si tratti, cioè, di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a 4 anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- che l'imputato/indagato abbia espresso il proprio consenso;
- che lo stesso non sia già stato ammesso alla messa alla prova;
- che non ricorra uno dei casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105, 108 c.p.p.;
- che possa essere prevedibile, in considerazione del reato contestato e della personalità dell'imputato, nonché delle altre informazioni a disposizione, che questi si asterrà dal commettere ulteriori reati.

In caso di positiva valutazione della ammissibilità della domanda, il Giudice rinvia l'udienza a data **non inferiore a quattro mesi**, per consentire all'UEPE di elaborare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 *bis* c.p.p.

Qualora ne ravvisi la necessità, l'UEPE potrà richiedere dall'autorità giudiziaria procedente un differimento della trattazione per concludere le attività istruttorie. Quando la proposta sia formulata dal Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari invierà all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it l'ordinanza di ammissibilità formale con la richiesta di elaborazione del programma, l'adesione dell'indagato con i suoi recapiti ed il capo di imputazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza sia proposta nel corso dell'indagine preliminare o mediante opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari, in caso di valutazione positiva, provvederà con ordinanza, che conterrà anche le indicazioni dell'udienza, notificata alla persona interessata e al difensore, e inviata all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it, per la predisposizione del programma di trattamento entro il termine di 60 giorni.

3. ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

Ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, il funzionario dell'UEPE procederà all'espletamento dell'indagine sociale, secondo le linee di indirizzo emanate in data 30.08.2019 dalla direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, adottando i modelli previsti per i casi in cui l'interessato non presenti problematiche complesse o per i casi di particolare complessità, sempre che, considerata la situazione dell'imputato e la lievità dell'illecito, il Giudice ritenga di non richiedere l'indagine sociale, formulando dunque l'UEPE soltanto il programma di trattamento corredato delle informazioni indispensabili a motivarne i contenuti.

Il programma di trattamento verrà trasmesso all'Autorità giudiziaria **entro 10 giorni antecedenti l'udienza.**

Nello schema di base del programma di trattamento non saranno previste prescrizioni orarie o limitazioni di circolazione nel territorio e sarà eventualmente il Giudice, ove ritenga, a inserirle nel programma definitivo, anche sulla base di eventuali indicazioni e/o proposte provenienti dall'UEPE.

Qualora il Giudice disponga per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e/o altri obblighi ritenuti necessari per il positivo svolgersi della misura, individuerà l'organo di P.G. da incaricare per la vigilanza delle prescrizioni.

4. VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

Il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all'esito di eventuali integrazioni, deciderà con ordinanza in ordine alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando la durata della stessa e delle attività correlate, rinviando ad altra udienza per la valutazione dell'esito (da fissarsi almeno due mesi dopo il termine di scadenza della messa alla prova).

La cancelleria del Giudice trasmetterà immediatamente all'UEPE con PEC l'ordinanza relativa con allegato il programma di trattamento definitivo. Anche l'eventuale rigetto del Giudice verrà comunicato tempestivamente per consentire la corretta archiviazione del procedimento da parte dell'UEPE.

Entro 20 giorni dalla adozione del provvedimento, l'imputato sottoscriverà il verbale di messa alla prova dinanzi al direttore dell'UEPE oppure presso lo Sportello Uepe del Tribunale di Velletri.

Da tale data, decorrerà il periodo di esecuzione della prova. L'UEPE provvederà alla trasmissione del verbale al Giudice procedente.

L'UEPE verificherà l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, segnalando immediatamente al Giudice a mezzo PEC ogni rilevante trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, così come ogni modifica che dovesse rendersi necessaria, per le determinazioni di competenza.

La relazione finale verrà inviata dall'UEPE, senza alcuna richiesta del Giudice e non oltre due mesi dalla conclusione della prova medesima e, comunque, prima della data fissata per l'udienza.

Verrà inviata a mezzo PEC dalla cancelleria all'UEPE competente, copia del provvedimento emesso dal Giudice ai sensi dell'art. 464 *septies* c.p.p. (esito messa alla prova) ovvero dell'art. 464 *octies* c.p.p. (revoca dell'ordinanza).

5. DURATA

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova, si ritiene di individuare le fasce sottoindicate, con riferimento alla pena edittale massima. La prestazione del lavoro di pubblica utilità, da svolgersi per una durata determinata con riferimento alla natura del reato per il quale si procede, è prevista nel massimo in 20 mesi, prorogabili dal Giudice sino a 24 mesi:

FASCIA A) contravvenzioni punite con la sola ammenda: da 15 gg. A 1 mese;

FASCIA B) contravvenzioni punite con la pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: da 1 a 3 mesi;

FASCIA C) delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: da 4 a 6 mesi;

FASCIA D) delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: da 6 a 8 mesi;

FASCIA E) delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: da 7 a 12 mesi;

FASCIA F) delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: da 7 a 18 mesi;

FASCIA G) delitti puniti con la reclusione superiore a 5 anni: da 8 a 20 mesi;

La durata della sospensione del procedimento può non coincidere con la durata del lavoro di pubblica utilità, che è effettuabile anche in un periodo di tempo inferiore alla durata della complessiva sospensione del procedimento con messa alla prova. Si precisa che i periodi di messa alla prova individuati prevedono lo svolgimento di 6 ore di lavori di pubblica utilità alla settimana. Laddove, invece, si preveda una durata superiore alle 6 ore settimanali, il periodo di messa alla prova dovrà essere ridotto proporzionalmente, fermo restando il limite minimo di 10 giorni, di cui all'art. 168 comma 3 c.p. Qualora, invece, si preveda una durata inferiore alle 6 ore, il periodo andrà aumentato proporzionalmente.

Il Giudice interverrà con una determinazione della durata della messa alla prova adeguata al caso singolo, eventualmente discostandosi dalla previsione di questo Protocollo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una marcata

divaricazione tra minimo e massimo, tenuto conto del loro disvalore e degli altri criteri di cui all'art. 133 c.p..

6. FASE ATTUATIVA

L'ordinanza di messa alla prova è trasmessa a mezzo PEC all'UEPE, ove verrà sottoscritto il verbale di messa alla prova da parte dell'interessato.

L'indicato verbale potrà essere sottoscritto dall'interessato anche davanti all'Autorità giudiziaria procedente, qualora compaia in udienza.

Diversamente, previo appuntamento, l'interessato potrà recarsi presso l'UEPE (presso le sedi di cui al punto 1) entro e non oltre 20 giorni dalla adozione del provvedimento per la sottoscrizione del verbale e, da tale data, decorrerà il periodo di messa alla prova. Copia del suddetto verbale sarà inviata con immediatezza dall'UEPE presso la cancelleria, al relativo indirizzo PEC.

Se al momento della sottoscrizione del verbale sia venuta meno, anche momentaneamente, la disponibilità dell'ente individuato per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'UEPE non procederà alla sottoscrizione, dandone immediata comunicazione al Giudice che procede e proponendo, ove possibile, un diverso ente.

7. FASE ESECUTIVA

Durante la messa alla prova, l'UEPE controllerà l'attuazione del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al Giudice in caso di eventi di particolare rilevanza, comunicati dall'ente dove si svolge il lavoro di pubblica utilità o verificati direttamente nel corso dei contatti periodici con l'interessato.

In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'UEPE ne darà immediata comunicazione al giudice per la decisione di cui all'art. 168 *quater* c.p.. L'UEPE, inoltre, relazionerà alla conclusione della misura e sulla regolarità del suo svolgimento entro due mesi dalla conclusione e, comunque, in tempo utile per l'udienza di valutazione della messa alla prova,

dopo aver acquisito agli atti copia del registro delle presenze e relazione dell'ente presso cui si è svolto il lavoro di pubblica utilità.

7.a. Modifiche temporanee

Eventuali modifiche temporanee di carattere sostanziale degli impegni previsti nel programma di trattamento potranno essere disposte dall'Autorità giudiziaria competente, su istanza di parte debitamente motivata ed inoltrata all'UEPE con relativa valutazione.

Il semplice spostamento di giornate di lavoro presso l'ente di inserimento, concordato con l'ente medesimo e tale da lasciare invariata la quantità di lavoro di pubblica utilità complessivamente effettuata, non necessita di autorizzazione, ma verrà esclusivamente annotata dall'ente e preventivamente comunicata all'UEPE dall'interessato.

Le relazioni dell'UEPE che segnalano l'urgenza di provvedere alla modifica del programma di trattamento o le intervenute criticità, tali da incidere negativamente sulla misura qualora non si adotti una rapida determinazione in merito, al fine di poter essere facilmente individuate e sottoposte al giudice, saranno inviate alla competente cancelleria con l'indicazione nell'oggetto: "SEGNALAZIONE URGENTE MODIFICA PROGRAMMA DI TRATTAMENTO" o "SEGNALAZIONE URGENTE INADEMPIMENTO MAP"

7.b. Revoca o riduzione del periodo di messa alla prova

L'UEPE potrà proporre al Giudice la revoca o la riduzione del periodo di messa alla prova, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 141 *ter disp.att. c.p.p.*).

7.c. Scadenza convenzione

Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'UEPE, appena ne riceve notizia, ne darà immediata comunicazione al Giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se già possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione del lavoro di pubblica utilità'.

Il giudice deciderà ai sensi dell'articolo 464 *quinquies*, comma 3, del c.p.p..

7.d Proroga del termine per gravi motivi

Il termine per l'adempimento del programma di trattamento potrà essere prorogato su istanza di parte dall'autorità giudiziaria competente non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 464 *quinquies* c.p.p..

7.e. Interruzione

Nel caso in cui si rilevi l'interruzione nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'UEPE ne darà tempestiva notizia al Giudice per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai fini della prosecuzione del giudizio.

7.f Estinzione del reato

All'esito della valutazione del periodo di messa alla prova svolto, ove il giudice dichiara l'estinzione del reato, la cancelleria competente invierà all'UEPE il provvedimento di estinzione, anche al fine di procedere alla prevista annotazione sul sistema SDI.

8. SPORTELLO M.A.P PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI

Presso il tribunale di Velletri viene istituito uno sportello che costituisce un punto di accesso all'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna Lazio-Abruzzo- Molise per imputati/indagati, avvocati, enti e chiunque sia interessato a informazioni sulla messa alla prova, sul lavoro di pubblico utilità e sulle pene sostitutive.

Lo sportello sarà allocato nel locale sito in Velletri, via Artemisia Mammucari n. 52, piano terra, stanza "Sportello Uepe" (adiacente l'Ufficio FUG) e sarà operativo, con la presenza di personale dell'UEPE, tutti i Giovedì con orario dalle 9.00 alle 13.00 e ricezione previo appuntamento.

Lo sportello garantirà:

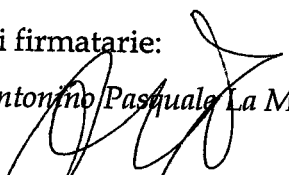
1. il rilascio di tutte le indicazioni utili, per l'accesso all'istituto della messa alla prova e delle pene sostitutive;

2. la ricezione e la protocollazione delle istanze per la messa alla prova;
3. l'elaborazione dei programmi di trattamento;
4. lo svolgimento di colloqui con gli imputati / indagati;
5. la sottoscrizione dei verbali di messa alla prova;
6. l'informazione e la promozione relativamente al lavoro di pubblica utilità per l'individuazione e la stipula di nuove convenzioni con enti del territorio.

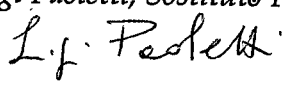
Le suindicate attività verranno attivate esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Velletri.

Velletri, 5 Maggio 2025

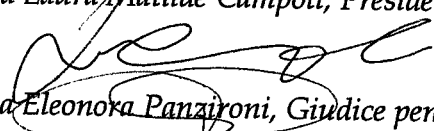
Le parti firmatarie:


Dott. Antonino Pasquale La Malfa, Presidente del Tribunale di Velletri

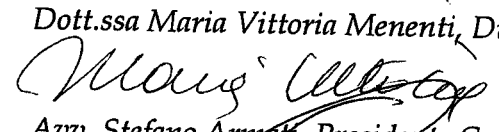

Dott. Giuseppe Patrone, Procuratore della Repubblica F.F.

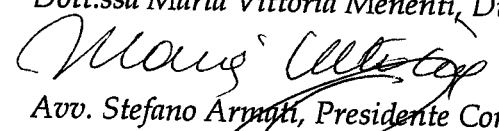

Dott. Luigi Paoletti, Sostituto Procuratore addetto all'Ufficio Esecuzione

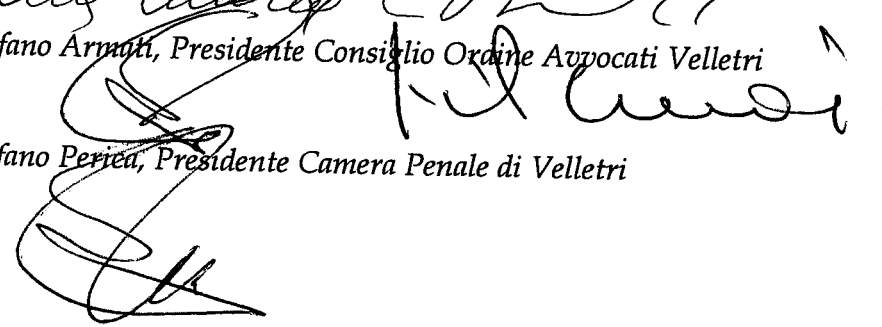

Dott.ssa Laura Matilde Campoli, Presidente della Sezione Penale


Dott.ssa Eleonora Panzironi, Giudice penale delegato alla convenzione


Dott.ssa Valentina Ribaudo, Giudice penale delegato alla convenzione


Dott.ssa Maria Vittoria Menenti, Direttore Uiepe Roma


Avv. Stefano Armati, Presidente Consiglio Ordine Avvocati Velletri


Avv. Stefano Perica, Presidente Camera Penale di Velletri